



CITTA' DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-AGRICOLTURA-VERDE-SERVIZI PUBBLICI

ID Iride: 216689

ORDINANZA DEL SINDACO N. 26 DEL 09/03/2020

OGGETTO :CHIUSURA DELL'AREA TERMALE COMUNALE DENOMINATA "PARCO DEL BULLICAME" E INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO AI FINE DELLA BALNEAZIONE DELL'AREA COMUNALE "PISCINE CARLETTI"

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Visto l'incontro tenutosi in data 9 marzo 2020, ove si è trattato delle misure urgenti da mettere in atto al fine di adempiere agli indirizzi di carattere nazionale e scongiurare la propagazione del COVID – 19;

Considerato che il Comune di Viterbo presenta sul proprio territorio delle aree termali aperte al pubblico denominate “Piscine Carletti” e “Parco del Bullicame”;

Preso Atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, LA CHIUSURA immediata dell'area termale comunale denominata “Parco del Bullicame” e l'interdizione all'utilizzo ai fine della balneazione dell'area comunale “Piscine Carletti”;

DISPONE

Che la presente ordinanza ha validità a far data dal giorno 10/03/2020 e/o comunque dalla sua pubblicazione, fino nuove indicazioni fornite dallo Stato centrale e potrà essere prorogata/reiterata nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti per le medesime finalità indicate in premessa;

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente, Informazioni Ambientali.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

Gli agenti dei Servizi di Polizia Locale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi);

ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza :

- Alla Prefettura di Viterbo;
- Alla Questura di Viterbo;
- Al Comando dei Carabinieri di Viterbo;
- Al Comando di Guardia di Finanza di Viterbo;
- Alla Polizia Locale di Viterbo;
- Al Dirigente dell'VIII Settore Ambiente – dott. Eugenio Maria Monaco;
- Al Dirigente del V Settore – dott. Romolo Rossetti;
- All'Ufficio Stampa;
- All'Albo Pretorio Comunale;

Il Sindaco
Giovanni Maria Arena